

Bari, 2 marzo 1973

Egregio Presidente,

Le invio, per l'inoltro alla competente Commissione, l'allegata  
proposta di legge: <sup>n. 10</sup> procedure e organi della programmazione regiona  
le.<sup>a</sup>

Distinti ossequi

(Cons. Luigi Tarricone)

*Luigi Tarricone*

\*\*\*\*\*

On. Beniamino Finocchiaro

Presidente Consiglio Regionale

S E D E

*Paolino  
accp*

CONSIGLIO REGIONALE		
/ /		
- 2 MAR. 1973		
Cat.	Classe	Fasc.
Prof. N.	767	

*facci  
fatti*

REGIONE PUGLIA

1<sup>a</sup> Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA DAL CONS. REG.  
PROF. LUIGI TARRICONE

"Procedure e organi della Programmazione  
Regionale".

RELAZIONE

Signori Consiglieri

1. Presupposti del disegno di legge

Il presente disegno di legge rappresenta l'adempimento di una delle più importanti disposizioni statutarie che richiede l'impegno di predisporre le norme procedurali e gli strumenti operativi necessari per mettere in atto una politica di programmazione economica regionale che rappresenti il metodo fondamentale dell'azione svolta a garantire il progresso civile, economico e sociale della comunità pugliese ed un sistema di rapporti di produzione fondato sul principio della giustizia sociale.

Con lo scioglimento del Comitato Regionale per la Programmazione Economica della Puglia avvenuto il 27 luglio 1970 all'atto dell'elezione della prima Giunta Regionale pugliese, è venuto a mancare qualsiasi supporto tecnico all'attività di programmazione regionale.

Con l'entrata in vigore dello Statuto e dei decreti delegati previsti dal 1° comma dell'art. 17 della Legge 16.5.1970 n. 281, è ormai giuridicamente possibile per la Regione darsi per legge una organizzazione che le consenta di operare con efficacia in materia di programmazione economica. Un intervento in questo campo è d'altra parte divenuto improcrastinabile per una serie di motivi: il già lamentato scioglimento del Comitato Regionale per la Programmazione Economica avvenuto ai sensi della legge 22 dicembre 1969, n. 966 che prevedeva, appunto, la proroga dell'attività del C.R.P.E. "sino alla costituzione degli organi regionali nei territori delle regioni a statuto ordinario"; le esigenze che emergono in ordine alla partecipazione della Regione al processo di programmazione nazionale; la necessità per la Regione di definire linee coerenti di intervento nei settori in

cui ha piena responsabilità legislativa ed amministrativa ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dei decreti delegati emanati dal Governo a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Va inoltre considerato che l'organizzazione delle strutture tecniche della programmazione non può non avere carattere prioritario, se effettivamente si vuole adottare la programmazione come metodo di governo e se si vuol porre la Regione in condizioni di operare non già come organo burocratico-accentratore, ma come organismo promozionale, di stimolo e di coordinamento.

2. Criteri informativi del disegno di legge

I criteri cui si ispira il presente disegno di legge riflettono le esperienze fin qui maturate in sede nazionale e regionale in materia di programmazione economica e corrispondono a quelli che sembrano essere gli orientamenti che si sono a tutt'oggi manifestati attraverso il dibattito politico-culturale nella nostra Regione.

Il criterio fondamentale cui si informa il disegno di legge è che la programmazione non debba essere una nuova funzione che vada ad aggiungersi o a sovrapporsi a quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione. La programmazione, infatti, deve piuttosto costituire un metodo nuovo di esercizio di quelle funzioni, metodo che è caratterizzato dalla globalità, e cioè dalla determinazione in sede politica degli obiettivi da assegnare allo sviluppo economico e sociale, considerato nel suo insieme. La programmazione, intesa come metodo democratico e

razionale di governo, è destinata ad incidere sulle competenze, e sui modi di esercizio delle competenze, di tutti gli organi e enti.

Da questa premessa si giunge conseguentemente alla conclusione che la responsabilità della programmazione deve essere attribuita direttamente al Presidente della Giunta (art. 4). Si tratta infatti di una funzione di coordinamento e, in quanto tale, se venisse affidata ad un assessore, potrebbe difficilmente essere esercitata in modo efficace.

Un secondo criterio fondamentale cui si ispira il disegno di legge, sulla scorta delle disposizioni statutarie, è che la programmazione ha un senso politico-operativo solo nella misura in cui tutti gli interventi regionali ne tengano conto e che non ci sia quindi contrasto tra politica di bilancio e politica di piano. Se non si vuole ridurre ad un semplice paravento, la programmazione deve avere poteri reali di direttiva, di iniziativa, di verifica e di coordinamento. E' in questa luce che vanno interpretati, fra gli altri, gli articoli 3,4 (ultimo comma), 6, 7, 9 (ultimo comma), 10 (lettere c,d,f,h), 15 (primo comma).

Un terzo criterio, che può anche essere inteso come una specificazione del secondo, è che la programmazione socio-economica non può essere tenuta disgiunta dalla pianificazione territoriale, e ciò in quanto non è possibile definire gli interventi in astratto, prescindendo dalla loro localizzazione sul territorio. Di qui lo stretto collegamento previsto nell'art. 3 fra programmazione economica e pianificazione territoriale.

Un quarto criterio informatore del disegno di legge è quello di non adottare per il momento procedure troppo rigide per

il processo di programmazione. La prima considerazione a sostegno di questa scelta è che in sede nazionale non è stato ancora approvato il disegno di legge sulle norme della programmazione originariamente presentato al Parlamento il 23 febbraio 1967. È stato anzi lo stesso Governo a chiedere un'ulteriore pausa di riflessione e di sperimentazione. In tale situazione sarebbe quanto meno intempestivo fissare in sede regionale procedure che non possono non cercare il raccordo con la legislazione nazionale, se non altro per l'ampiezza della sfera relativa alla partecipazione della Regione al processo di elaborazione e di attuazione del Programma Economico Nazionale.

Di conseguenza, il presente disegno di legge, pur fissando nel Titolo I alcuni principi fondamentali, prevede che sia il Consiglio Regionale a determinare di volta in volta, non solo gli indirizzi, ma anche le procedure per l'elaborazione del programma (art. 2), con particolare riferimento alla consultazione degli Enti locali e delle forze sociali (art. 5).

Disposizioni legislative più rigide e più complete sulle procedure della programmazione regionale potranno essere adottate non appena saranno stati chiariti gli orientamenti nazionali in materia e dopo una approfondita consultazione di tutti i partners della programmazione pugliese (Enti locali, sindacati, imprenditori, amministrazioni statali, ecc.).

Un quinto ed ultimo criterio a cui si ispira il disegno di legge è quello di proporre strutture tecniche e burocratiche della programmazione regionale che riflettano le esperienze finora maturate sia in sede centrale che in sede di Regioni a Statuto speciale.

In particolare la figura del Segretario

Generale della Programmazione Regionale (art. 10) viene concepita in modo da garantire, all'interno dell'amministrazione regionale e quindi senza prevaricazioni tecnocratiche, un processo di programmazione non intermittente e slegato dal contatto costante col momento operativo, ma unitario, continuo e collegato con l'azione quotidiana d'intervento.

Il rango attribuito al Segretario Generale della Programmazione (ex coefficiente 900) si giustifica in considerazione del fatto che egli si trova ad operare con notevoli responsabilità nell'ambito della programmazione, e cioè al punto di raccordo dell'intera politica economica. Per quanto riguarda il trattamento retributivo corrisposto, va osservato che esso non può risultare sproporzionato rispetto a posizioni per le quali nel settore pubblico e privato si richiedono qualificazioni comparabili con quelle richieste per il Segretario del Piano. Il disegno di legge precisa inoltre che l'incarico è incompatibile con qualsiasi altra attività.

Per quanto riguarda, poi, l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione Regionale (art. 13) si tratta di una proposta che si ispira ad un esempio ormai collaudato sia in sede nazionale che in sede regionale.

### 3. Contenuto del disegno di legge

Illustrati in tal modo i principali criteri informativi, il contenuto del disegno di legge può essere così brevemente riassunto:

#### 3.1. Titolo primo - Le attribuzioni e le procedure

Comprende i primi 7 articoli del disegno di legge, il primo dei quali fissa le finalità del provvedimento, mentre il secondo, richiamando alcune disposizioni statutarie, ribadisce che spetta al Consiglio Regionale la competenza in materia di

determinazione degli indirizzi della programmazione regionale, di formulazione di proposte e pareri per la programmazione nazionale e di approvazione del programma regionale di sviluppo e dei piani settoriali di intervento.

L'art. 3 impegna la Giunta a presentare al Consiglio, contestualmente al programma regionale di sviluppo ed in armonia con esso, il piano urbanistico regionale per assicurare, come si è detto innanzi, lo stretto collegamento tra programmazione economica e pianificazione territoriale.

L'art. 4, dopo aver stabilito che la responsabilità dell'elaborazione del programma è attribuita al Presidente della Giunta, fissa in cinque anni la durata dei programmi regionali. Con gli ultimi tre commi dell'articolo vengono dettate norme per assicurare il coordinamento degli interventi secondo le indicazioni del programma e la congruità dei singoli interventi con gli obiettivi di piano.

Con l'art. 5 si stabilisce che gli Enti locali e le forze locali della Regione partecipano al processo di programmazione secondo le direttive fissate dal Consiglio Regionale.

L'art. 6, richiamando l'art. 70, comma 7, lettera C), dello Statuto, impegna la Giunta a presentare annualmente una relazione illustrativa sul rapporto fra previsioni di bilancio ed attuazione del programma economico regionale, e ciò proprio per avere uno strumento di verifica della conformità della politica di bilancio alla politica di piano.

Con l'art. 7 vengono dettate le norme per la verifica annuale dello stato di attuazione del programma e per l'eventuale aggiornamenti del programma stesso.

### 3.2. Titolo II - Gli organi locali della programmazione.

Il titolo II comprende anch'esso sette articoli, dall'ottavo

al quattordicesimo, in cui vengono determinate la struttura e le responsabilità degli organi tecnici della programmazione regionale.

L'art. 8 stabilisce che tali organi sono due: la Segreteria Generale della Programmazione Regionale e il Comitato Tecnico-Scientifico della Programmazione Regionale.

L'art. 9, dopo aver stabilito nel primo comma che la Segreteria Generale della Programmazione Regionale assolve tutti gli adempimenti burocratici e tecnici relativi all'elaborazione ed all'attuazione del programma, chiama la stessa Segreteria della Programmazione a collaborare alla redazione sia del piano urbanistico (comma 2), sia dei progetti di legge di iniziativa della Giunta per l'attuazione del programma economico regionale (comma 3). Queste disposizioni si giustificano in base al criterio già illustrato che la programmazione deve avere un reale potere di incidenza su tutta l'azione regionale.

L'art. 10 è quello che stabilisce le funzioni del Segretario Generale della Programmazione Regionale, il quale, oltre a dirigere la Segreteria Generale della Programmazione, ha varie altre responsabilità connesse con quella di attendere alla preparazione dei documenti programmatici e di operare per l'attuazione degli obiettivi del piano. In particolare, si chiede al Segretario del Piano di provvedere all'analisi sistematica dell'informazione statistica e socio-economica al fine di informare la Giunta sugli sviluppi non conformi alle previsioni del programma e di proporre alla stessa eventuali interventi correttivi. Con il punto 4) viene poi data al Presidente della Giunta la facoltà di invitare il Segretario del Piano alle riunioni di Giunta convocate per discutere problemi attinenti all'elaborazione o all'attuazione del programma.

La seconda parte dell'art. 10 stabilisce le procedure di nomina e di revoca del Segretario della Programmazione, i requisiti richiesti per la nomina, l'incompatibilità con altri incarichi, il rango e la retribuzione.

L'indennità di carica (ultimo comma) viene attribuita "per tutta l'attività svolta".

Gli artt. 11 e 12 dettano norme in ordine al ruolo, alla nomina ed alla promozione del personale della Segreteria della Programmazione. L'organico viene fissato in 10 unità (art. 11, 1° comma). Un trattamento preferenziale viene previsto per gli ex incaricati di studio del disciolto Comitato Regionale per la Programmazione Economica della Puglia, ai quali vengono riservati tre dei dieci posti di consiglieri economici di terza classe che verranno posti a concorso nella prima attuazione della legge (art. 12, ultimo comma). Ciò si spiega in considerazione dell'opportunità di garantire la presenza nell'Amministrazione Regionale di persone che abbiano già una conoscenza non comune dell'economia pugliese e dei problemi tecnico-operativi dell'attività di programmazione.

L'art. 13 detta le norme per la costituzione, la composizione, le competenze del Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione Regionale.

L'art. 14 stabilisce che la Regione può far ricorso per l'attività di ricerca socio-economica e di progettazione sia ad enti pubblici che operano nel settore della ricerca (I.S.P.E., I.S.C.O., I.S.T.A.T., Università, Istituti regionali di ricerca, ecc.), sia ad Istituti privati.

### 3.3. Titolo III - Disposizioni finali e transitorie

Consta di tre articoli che dettano rispettivamente norme sulla raccolta di informazioni ai fini della programmazione regionale,

sul conferimento di incarichi professionali e sulle spese per il funzionamento degli organi della programmazione.

Per quanto riguarda la raccolta di informazioni, l'art. 15 stabilisce che gli organi e gli enti regionali e locali della Puglia sono tenuti a fornire alla Segreteria Generale della Programmazione i dati e gli elementi necessari per l'elaborazione, l'attuazione, la verifica e l'aggiornamento del programma economico regionale.

Il comma 2 dello stesso art. 15 autorizza il Segretario della Programmazione a corrispondere con le imprese e gli organismi privati e pubblici per ottenere informazioni utili per l'attività di programmazione. Il comma 3 stabilisce a sua volta che questi dati sono sottoposti al vincolo del segreto di ufficio e possono essere utilizzati esclusivamente ai fini della programmazione regionale.

L'art. 16 detta norme per consentire di far fronte, attraverso il conferimento ad esperti di incarichi di studio, alle esigenze tecniche della programmazione fino alla costituzione della Segreteria della Programmazione.

L'art. 17 stabilisce in 150 milioni di lire la previsione delle spese che deriveranno nel 1973 dall'applicazione di questo provvedimento.

*Luigi Tancredi*

DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I

## LE ATTRIBUZIONI E LE PROCEDURE

## Art. 1

(Finalità della legge)

I compiti in materia di programmazione economica attribuiti alla Regione dall'art. 3 del proprio Statuto e dalle leggi dello Stato sono espletati a mezzo degli organi e degli strumenti e con le modalità indicati nella presente legge.

## Art. 2

## (Attività programmatica della Regione)

Ai sensi dell'art. 27, lettere d) ed f) dello Statuto, su proposta della Giunta, il Consiglio Regionale determina gli indirizzi della programmazione regionale, formula le proposte ed i pareri per la programmazione nazionale ed approva il programma regionale di sviluppo ed i piani settoriali di intervento, anche ai sensi dell'art. 119, terzo comma della Costituzione e degli articoli 9 e 12 della Legge 15 maggio 1970, n. 281.

## Art. 3

## (Piano Urbanistico Regionale)

La Giunta è impegnata a sottoporre al Consiglio, contestualmente al programma regionale di sviluppo, un Piano Urbanistico Regionale elaborato sotto la responsabilità del Presidente della Giunta, o dell'Assessore da lui delegato.

Il Piano Urbanistico Regionale, in armonia con la programmazione regionale, stabilisce le direttive per assicurare unità d'indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato (comprendente comunale e provinciale) ed alla localizzazione di nuovi insediamenti produttivi, servizi sociali ed infrastrutture.

## Art. 4

(Elaborazione ed attuazione del programma regionale di sviluppo)

In esecuzione delle direttive e delle norme di cui agli articoli precedenti, il Presidente della Giunta Regionale provvede, avvalendosi degli organi tecnici della programmazione, ad elaborare il programma organico di sviluppo economico e sociale della Regione per quinquenni successivi ed ai successivi aggiornamenti ove si rendessero necessari.

Il Presidente della Giunta Regionale cura il coordinamento dell'attività dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali con il programma organico di sviluppo e con eventuali programmi straordinari di intervento.

Egli provvede ad assicurare l'organica esecuzione e la rispondenza dei singoli interventi regionali ai programmi annuali e pluriennali.

Le proposte di intervento da parte dei singoli Assessori sono formulate al Presidente della Giunta che le sottopone, dopo un esame di congruità con gli indirizzi programmatici, alla approvazione collegiale della Giunta.

## Art. 5

(Consultazione degli Enti locali e delle forze sociali)

Al fine di corrispondere alle istanze della collettività regionale e di assicurarne la necessaria partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico e civile della Puglia, il Presidente della Giunta, nel corso del processo di elaborazione del Programma promouve l'audizione dei rappresentanti degli Enti Locali e delle forze vive della Regione secondo le direttive fissate dal Consiglio Regionale. ,

## Art. 6

(Obiettivi programmatici e previsioni di bilancio)

Ai sensi dell'art. 70, comma 7 lettera c) dello Statuto, ed al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e politica di bilancio, la Giunta presenta annualmente, insieme col progetto di bilancio, una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del programma economico regionale.

## Art. 7

(Verifica dello stato di attuazione del programma)

Ai sensi dell'art. 71, comma 3 dello Statuto, la Giunta presenta annualmente al Consiglio, insieme col conto consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi.

Nella relazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta può proporre al Consiglio variazioni ed aggiornamenti al programma economico regionale.

## TITOLO II

## GLI ORGANI TECNICI DELLA PROGRAMMAZIONE

## Art. 8

(Determinazione degli organi tecnici della programmazione)

Per gli adempimenti tecnici di cui ai precedenti articoli, sono istituiti presso la Presidenza della Giunta Regionale: la Segreteria Generale della Programmazione Regionale, il Comitato Tecnico-Scientifico per la Programmazione Regionale.

## Art. 9

(Segreteria Generale della Programmazione Regionale)

La Segreteria Generale della Programmazione Regionale, diretta dal Segretario Generale della Programmazione Regionale, assolve a tutti gli adempimenti burocratici e tecnici relativi all'elaborazione ed all'attuazione del programma economico regionale e dei piani settoriali d'intervento, nonché agli adempimenti tecnici di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7.

La Segreteria Generale della Programmazione Regionale collabora con gli Uffici dell'Assessorato all'Urbanistica ai fini dell'elaborazione del progetto di piano urbanistico regionale, di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge.

La Segreteria Generale della Programmazione Regionale collabora con gli Uffici Legislativi della Regione alla predisposizione dei progetti di legge di iniziativa della Giunta per l'attuazione del programma economico regionale.

## Art. 10

## (Segretario Generale della Programmazione Regionale)

Il Segretario Generale della Programmazione Regionale:

- a) dirige la Segreteria Generale della Programmazione regionale;
- b) attende alla preparazione dei documenti programmati-  
ci;
- c) collabora alla preparazione di provvedimenti legi-  
slativi e regolamentari aventi attinenza con l'at-  
tuazione del programma;
- d) partecipa alla predisposizione del progetto di pia-  
no urbanistico regionale;
- e) provvede all'analisi sistematica dell'informazione  
statistica e socio-economica al fine di denunciare  
tempestivamente alla Giunta gli sviluppi non confor-  
mi agli obiettivi programmatici e suggerire opportu-  
ne misure correttive;
- f) assiste il Presidente della Giunta, gli Assessori e  
gli Enti dipendenti dalla Regione nelle iniziative  
per l'attuazione del programma, partecipando all'e-  
laborazione dei progetti di intervento;
- g) interviene, su richiesta del Presidente, alle riunioni  
della Giunta convocata per discutere problemi at-  
tinenti l'elaborazione l'attuazione del programma;
- h) è membro del Comitato Tecnico-Scientifico per la  
Programmazione Regionale.

Per l'adempimento delle sue funzioni il Segretario Generale della Programmazione Regionale corrisponde direttamente con tutti gli organi, uffici ed enti interessati.

L'incarico di Segretario Generale della Programmazione Regionale viene conferito dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta e può essere revocato nelle stesse forme con decisione mo tivata.

In caso di revoca il Segretario Generale della Programmazione Regionale viene posto a disposizione della Giunta che può destinarlo ad altro incarico.

L'incarico di Segretario Generale della Programmazione Regionale può essere conferito a persone che abbiano acquisito particolari esperienze in materia di programmazione regionale.

L'incarico di Segretario Generale della Programmazione Regionale è incompatibile con ogni altra attività. Se è conferito a persona che sia già dipendente della Regione, dello Stato o degli Enti Locali, ad essa compete, se più favorevole, il trattamento economico pari a quello degli impiegati dello Stato dell'ex coefficiente 900.

Se l'incarico è conferito a persona estranea all'Amministrazione pubblica, alla stessa compete il trattamento economico pari a quello degli impiegati dello Stato dell'ex coefficiente 900.

Al Segretario Generale della Programmazione Regionale, per tutta l'attività svolta in applicazione del presente articolo, può essere attribuita un'indennità di carica la cui misura sarà determinata dalla Giunta Regionale.

## Art. 11

(Ruolo del personale per i compiti della programmazione)

Per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10, il Segretario Generale della Programmazione Regionale si avvale della collaborazione di un organico di 6 consiglieri economici regionali, distinti come dalla allegata tabella A.

La nomina a consigliere economico regionale di seconda classe ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

- a) docenti ed assistenti universitari e professori <sup>ordinari</sup> degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) laureati iscritti ad albi professionali;
- c) appartenenti alle categorie direttive di tutte le Amministrazioni pubbliche, forniti di laurea, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe od equiparata;
- d) dirigenti e impiegati di prima categoria di azienda, di istituti di ricerche pubblici e privati e di organismi internazionali, i quali comprovino di avere svolto funzioni di studio, di indagine e di ricerca in discipline tecnico-economiche per almeno due anni dalla data del bando di concorso. In tal caso l'ammissione al concorso ha luogo con provvedimento del Presidente della Giunta;
- e) le persone che hanno prestato servizio presso il disciolto Comitato Regionale per la Programmazione Economica della Puglia con incarichi di studio conferiti dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica.

I partecipanti al concorso di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo quello del limite di età che per gli appartenenti alle categorie indicate nei punti a), b), d) ed e) è stabilito in anni quaranta.

## Art. 12

(Promozione e nomina di consiglieri economici regionali)

La promozione a consigliere economico regionale di prima classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri economici regionali di seconda classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

I consiglieri economici regionali di prima classe sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico per la Programmazione Regionale.

In deroga alle disposizioni del primo comma, al primo scrutinio per merito comparativo per la nomina di due consiglieri economici regionali di prima classe potranno partecipare i consiglieri economici regionali di seconda classe che abbiano compiuto 18 mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, due dei sei posti messi a concorso sono riservati ai concorrenti di cui al punto e) del precedente articolo 11.

## ART. 13

(Comitato Tecnico-Scientifico per la Programmazione Regionale)

E' costituito presso la Presidenza della Giunta un "Comitato Tecnico-Scientifico per la Programmazione Regionale" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Presidente della Giunta ritenga di conoscere <sup>anche</sup> il parere.

E' altresì demandato al Comitato Tecnico-Scientifico di esprimere il proprio parere sui rapporti di consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone o<sup>o</sup> enti per specifici lavori di ricerca e di progettazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal Segretario della Programmazione e da 4 membri, compreso il Presidente, scelti tra professori di ruolo universitario o incaricati con almeno 2 anni di servizio e tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri non di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta stessa. Nelle stesse forme è nominato il Presidente del Comitato.

Alla Segreteria del Comitato provvede la Segreteria Generale della Programmazione Regionale.

Con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

## Art. 14

(Esecuzione di indagini da parte di istituti di ricerca)

Per le indagini, gli studi, le rilevazioni e le progettazioni da compiere ai fini della presente legge, la Regione si avvale di istituti regionali di ricerca, dell'Istituto di Studi per la programmazione Economica (I.S.P.E.), dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.), dell'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.) e di altri Enti pubblici, oppure di società ed associazioni anche non riconosciute, ancorchè straniere, nonché di singoli esperti, qualora speciali circostanze, motivate nel decreto di approvazione della convenzione emanata dal Presidente della Giunta, dovessero richiederlo.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 15

(Informazioni ai fini della programmazione regionale)

Gli Organi e gli Enti regionali e gli Enti locali della Puglia sono tenuti a fornire alla Segreteria Generale della Programmazione Regionale le informazioni, i dati e gli elementi che vengono ad essi richiesti ai fini dell'elaborazione, attuazione, verifica ed aggiornamento del programma economico regionale.

La Segreteria Generale della Programmazione Regionale può corrispondere con imprese private e pubbliche, associazioni sindacali e di categoria per ottenere informazioni in ordine ai loro programmi di investimento e altri elementi ritenuti rilevanti ai fini della programmazione economica.

Le informazioni raccolte sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, sono utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione regionale e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

## Art. 16

## (Conferimento di incarichi professionali)

Per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge e fino all'espletamento del primo concorso per la nomina dei consiglieri economici regionali di cui al precedente articolo 11, il Presidente della Giunta è autorizzato a conferire speciali incarichi professionali non superiori a 6, ad esperti appartenenti alle categorie di cui allo stesso precedente articolo 11, con la remunerazione da stabilirsi con il decreto di conferimento dell'incarico.

## Art. 17

(Spese per il funzionamento degli organi della programmazione)

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge e previste per il 1973 in 140 milioni di lire, si farà fronte con appositi stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi 1973 e seguenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

## TABELLA A

Ruolo della carriera dei Consiglieri economici regionali.

Qualifica	Numero	Tabella di equiparazione ai soli fini del tratta- mento economico
Cons. ec. 1 <sup>a</sup> cl	2	Direttore di Divisione
Cons. ec. 2 <sup>a</sup> cl	4	Direttore di Sezione
Totale	6	

*Luigi Tancredi*